

C.O.N.F.SAL



UNIONE NAZIONALE  
SINDACATI AUTONOMI  
S.N.A.B.C.A

## SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Ufficio Sindacale: c/o Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
Via del Collegio Romano, 27 – 00186 Roma  
Tel. 06 67 23 2348 - 06 67 23 2889 Fax. 06 67 85 552 – 178 607 0337  
e-mail. [unsasabca@libero.it](mailto:unsasabca@libero.it) Internet. <http://www.unsabenculturali.it>

**SEGRETERIA NAZIONALE**

**Roma lì, 6 luglio 2005**

**Prot. n. 254/05**

A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

A tutti i Dirigenti Sindacali UNSA-SNABCA-CONF.SAL

A tutti gli iscritti UNSA-SNABCA-CONF.SAL

LORO SEDI

### **COMUNICATO N. 29/2005**

#### **ORGANIGRAMMA SEGRETERIA GENERALE FEDERAZIONE CONF.SAL - UNSA**

Premesso che il Congresso Nazionale del 28/11/2004 aveva già eletto Segretario Generale Renato Plaja e Presidente del Consiglio Generale Giuseppe Conti e che il Consiglio Generale dello stesso 28/11 aveva eletto i componenti della Segreteria Generale, nella riunione del 15/06 u.s. la stessa Segreteria Generale ha proceduto alla seguente attribuzione degli incarichi ai suoi componenti:

- Callipo Sebastiano Vice-Segretario Generale
- Urbino Giuseppe Organizzazione
- Ponticello Antimo Segretario organizzativo
- Condò Alberto Studi e affari giuridici
- Battaglia Massimo Coordinamento sindacati federati – Contrattazione aree funzionali
- Cipolla Rita Contrattazione aree funzionali
- Filosa Francesco Organizzazione
- Toscano Francesco Coord. strutture periferiche Unsa - Contrattazione aree funzionali
- Rufini Goffredo Contrattazione aree funzionali – assistenza
- Scopece Gennaro Segretario amministrativo – assistenza

La Segreteria Nazionale UNSA Beni Culturali si congratula con il proprio Segretario Nazionale Dott. Giuseppe Urbino per il rinnovato incarico a componente della Segreteria Generale della Federazione.

## **CCNL DIPENDENTI PUBBLICI – BIENNIO ECONOMICO 2004-2005**

L'atto di indirizzo del Governo dovrebbe essere emanato entro fine giugno per poi essere applicato ai comparti pubblici interessati, in particolare, per quel che ci riguarda, ai Ministeri, Agenzie Fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La trattativa all'Aran si aprirebbe a luglio e, secondo un ordine presumibile, potrebbe iniziare con i Ministeri, la Scuola ed il Parastato.

La trattativa verrebbe completata dopo le ferie estive ed una volta raggiunto l'accordo e sottoscritta la pre-intesa del CCNL, inizieranno le procedure di rito che vedranno il coinvolgimento dei Ministeri interessati, in primis quello dell'Economia e delle Finanze, quindi l'approvazione del Consiglio dei Ministri, la registrazione della Corte dei Conti ed infine la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Questi adempimenti burocratici dovranno essere completati entro dicembre prossimo per poter dar subito corso alla definitiva erogazione degli aumenti mensili e delle differenze spettanti dal 1° gennaio 2004.

Ci auguriamo che queste ipotesi possano essere temporalmente più contenute, per dare, una volta tanto, il segno di una maggiore snellezza degli adempimenti burocratici.

A meno che non siano sottesi malcelati disegni volti a far scorrere uscite di cassa dal bilancio corrente!!

### **INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE NELLA TREDICESIMA MENSILITA'**

Si riproduce, qui di seguito, uno stralcio del dispositivo della sentenza pronunciata il 27/06/2005 dal Tribunale di Perugia, concernente l'inserimento dell'indennità di amministrazione nel calcolo della tredicesima mensilità:

*«Il Giudice... definitivamente decidendo, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a veder inserita nel calcolo della tredicesima mensilità l'indennità di amministrazione quale elemento fisso della retribuzione mensile e, per l'effetto, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle differenze retributive fra la maggior somma dovuta in ragione del riconosciuto diritto e quanto effettivamente corrisposto ai ricorrenti a titolo di tredicesima mensilità, il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale dalla data di notifica del ricorso, con interessi e rivalutazione sulle somme maturate. Condanna il Ministero a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per funzioni ed onorari, da distrarsi a favore del difensore antistatario»*

### **BUSTA PAGA VIA E-MAIL PER I MINISTERIALI**

Come previsto dalla Finanziaria 2005, niente più busta paga per 15.000 dipendenti statali. Lo comunica il Ministero dell'Economia e delle Finanze, spiegando che negli ultimi giorni 15.000 dipendenti dello stesso Dicastero e del Ministero degli Affari Esteri, hanno ricevuto il documento nella propria casella di e-mail istituzionale.

## **PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE E ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE**

La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza n. 7116/2005 ha ribadito che il diritto del lavoratore subordinato alla qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre quello per il credito derivante dalle differenze retributive spettanti per la superiore qualifica è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.

### **DIRIGENZA AREA 1 – TRATTATIVA ARAN – COMUNICATO ANDIP**

Si riporta, qui di seguito, la circolare n. 18/2005 diramata dall'ANDIP – Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici:

«come preannunciato con precedente circolare, ieri 30 Giugno c.a. è proseguita all'A.R.A.N. la trattativa per il rinnovo del C.C.N.L. dell'Area I Dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002 – 2003 relativo ai comparti dei Ministeri e delle Aziende dello Stato ad ordinamento autonomo.

In primo luogo, si è proceduto congiuntamente a rivisitare la parte dell'articolato sul Titolo IV "Trattamento economico" - Capo I "Struttura della retribuzione" (artt. 37, 38 e seguenti del CCNL 1998/2001). Al riguardo, sull'aspetto normativo la parte sindacale ha sostanzialmente riconfermato all'A.R.A.N. le proprie precedenti richieste, ribadendo la necessità:

- di articolare i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali in tre fasce, riducendo nel contempo il divario del rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima attribuita (attualmente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del CCNL biennio 2000/2001, tale rapporto non può essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5);
- di ristrutturare radicalmente l'attuale articolazione della "Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni" (art. 37 CCNL 1994/1995 e art. 42 CCNL Aziende 1994/1995).

In merito poi all'attribuzione dei benefici economici relativi al biennio 2002-2003, che sono stati sottoposti alla parte sindacale nell'incontro dello scorso 9 Giugno (c.f.r. Comunicato C.O.N.F.S.A.L U.N.S.A. del 10/06/2005 – Circolare n. 14), in via preliminare la nostra Federazione ha fatto presente che nell'ipotesi di CCNL sottoscritto nella stessa data per l'Area II Dirigenza (Regioni ed Autonomie locali), dei 102,00 euro riconosciuti al "resto della retribuzione" per l'anno 2002, sono stati attribuiti euro 40,00 "a forfait" alla posizione fissa ed euro 62,00 alla posizione fissa e variabile per l'anno 2003; ciò, in difformità della proposta avanzata dall'A.R.A.N. per l'Area I Dirigenza che prevede il riconoscimento, anche a tale Area, di 102,00 euro da attribuire nella misura di euro 30,00 "a forfait" per l'anno 2002, e per euro 72,00 alla posizione fissa e variabile per l'anno 2003. E' stata pertanto

richiesta all'A.R.A.N. una rimodulazione della precedente proposta, che vada nella medesima direzione dell'ipotesi di accordo sottoscritto per la suddetta Area II Dirigenza (Regioni ed Autonomie locali). A seguire, la discussione ha visto l'intera parte sindacale incentrarsi compattamente sulla necessità di:

- a) prevedere incrementi tabellari da attribuirsi alla dirigenza di prima e seconda fascia, nel rispetto di una equa proporzionalità e non attestate su un rapporto di valori proposti, che attualmente varia da 1 a 3;
- b) che l'A.R.A.N., in vista dell'incontro confermato per il prossimo martedì 5 luglio, fornisca un testo completo degli articoli finora oggetto di discussione, recante l'evidenziazione delle varie proposte a tutt'oggi avanzate dalla parte sindacale, ed eventualmente già accolte dall'A.R.A.N..

Da ultimo l'A.R.A.N., come preannunciato nell'incontro del 23 u.s., ha sottoposto all'attenzione del tavolo sindacale un nuovo articolo denominato "Disposizioni particolari" contenente la continuazione della ricomprensione, nella struttura di retribuzione, anche dell'indennità di bilinguismo, riferita sia ai dirigenti statali della Regione Valle d'Aosta, sia ai dirigenti in servizio presso la Provincia Autonoma di Bolzano, sia a quelli operanti presso gli uffici statali di Trento aventi competenza regionale (art. 70, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001).

Con la prossima circolare si forniranno ulteriori notizie sugli sviluppi della trattativa. Si coglie l'occasione per inviare fraterni saluti. (Il Presidente Nazionale – Giuseppe Conti)»

## **LA TUTELA DELLE PERSONE CON HANDICAP E LE LACUNE DELL' ATTUALE NORMATIVA**

La recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 233 del 16 giugno 2005), ha iniziato a far luce su una delle enormi lacune della normativa sulla tutela delle persone con handicap.

Nel caso specifico, una lavoratrice aveva chiesto all'INPS di poter fruire del congedo straordinario della durata di due anni, previsto dall'art. 42, quinto comma del decreto legislativo 26 marzo 2001, per poter prestare assistenza al fratello convivente, portatore di handicap grave.

L' interessata aveva precisato che suo padre era deceduto e che sua madre era affetta da invalidità totale, con diritto all'indennità di accompagnamento.

Purtroppo la normativa in questione prevede il diritto, per il fratello o la sorella del soggetto portatore di handicap, al congedo straordinario, solo nel caso di decesso di entrambi i genitori.

Per questo motivo l'I.N.P.S. aveva rigettato la domanda e anche il Tribunale di Vercelli, chiamato a dirimere la questione, aveva ritenuto valide le tesi dell'I.N.P.S..

Successivamente, la Corte d'appello di Torino ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, della norma di legge in discorso rilevando che l'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, regola in modo differente situazioni simili.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 233 del 16 giugno 2005, ha ritenuto la questione fondata e ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili".

Questa Sentenza è una conferma dell'estrema lacunosità di questa normativa, piena di carenze e contraddizioni che, nata per tutelare le persone affette da handicap, si è dimenticata proprio dei diretti interessati.

Infatti, i possibili fruitori del congedo straordinario biennale sono, secondo il legislatore, una cerchia ristrettissima di persone e se la ratio è quella di rendere compatibile l'attività lavorativa del soggetto portatore di handicap grave con la tutela della sua salute, è impensabile che, per arrivare a quest'obiettivo, ci si discosti da quanto previsto dalla Legge 5 Febbraio 1992, n.104 (LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE).

Infatti, l'articolo 33 della Legge 104/92, in tema di agevolazioni individua i destinatari proprio nel genitore, il familiare lavoratore e, naturalmente, la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità.

Inoltre, altra cosa grave e purtroppo passata quasi inosservata, l'articolo 33 della Legge 104/92 è stato modificato dall'art. 19 della Legge n. 53/2000 e, pertanto, mentre la normativa precedente prevedeva per il lavoratore con handicap grave, la possibilità di usufruire, nel corso del mese lavorativo, di due ore di permesso giornaliero e tre giorni di permesso mensile, adesso, in base alla nuova normativa, ne può usufruire alternativamente ovvero, così com'è stato interpretato dall'INPS e dall'INPDAP, se un lavoratore con handicap grave un mese decide di usufruire delle due ore di permesso orario giornaliero, non può, nel corso dello stesso mese, usufruire dei tre giorni di permesso retribuito.

Purtroppo quest'orientamento legislativo, invece che dare maggiori diritti a cittadini svantaggiati, preferisce togliergli quelle poche agevolazioni che sono state create proprio per favorirne l'integrazione sociale.

E' auspicabile che quanto prima il legislatore si renda conto di quest'amara realtà e modifichi le due norme dando nuovamente il diritto, al lavoratore in condizioni di handicap grave di usufruire, nel corso dello stesso mese lavorativo, sia delle due ore di permesso retribuito giornaliero, che dei tre giorni di permesso mensile e, per quanto riguarda il

congedo straordinario biennale, sia data la possibilità di usufruirne innanzitutto al soggetto interessato, ovvero il lavoratore portatore di handicap grave, nonché ai familiari a lui più vicini, come ad esempio il coniuge.

Sarebbe finalmente una vittoria del buon senso e della concreta solidarietà a beneficio delle persone handicappate e dei propri familiari, utile anche a quella parte di mondo politico che, occupandosi di tali problematiche, riacquisterebbe maggiore credibilità. (Il Vice Segretario Nazionale UNSA Beni Culturali Stefano Innocentini).

## **CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI MINISTERO**

Proseguono le riunioni tra OO.SS. e Amministrazione, già calendarizzate (ogni mercoledì), per la discussione della bozza del CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI MINISTERO. Purtroppo a tavoli separati, voluti da CGIL e CISL, con estreme difficoltà, in quanto gli incontri si rendono ripetitivi con enorme dispendio di tempo ed energie (tanto per CGIL e CISL i lavoratori possono anche aspettare, visto la tanta decantata e pretesa rappresentatività, tutta da verificare). Anche oggi il nostro Sindacato farà la sua parte, con la propria delegazione, cercando di essere, come sempre, il più propositivo possibile al fine di rappresentare al meglio le istanze dei lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

**LA SEGRETERIA NAZIONALE**